



**Fondazione “Moroni – Antonini – Morganti”  
- Ostra (An) -**

**CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  
PER L’AFFIDAMENTO  
DELL’INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZIALE  
DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO E DEI SERVIZI GENERALI**

	Premessa	pag.	3
Art. 1	Oggetto dell’appalto	pag.	4
Art. 2	Conformità dei servizi	pag.	4
Art. 3	Finalità dei servizi	pag.	4
Art. 4	Funzionamento, ricettività ed ubicazione della struttura	pag.	4
Art. 5	Destinatari dei servizi	pag.	5
Art. 6	Oggetto delle prestazioni	pag.	5
Art. 7	Prestazioni complementari	pag.	11
Art. 8	Modalità generali di espletamento dei servizi	pag.	11
Art. 9	Personale	pag.	12
Art. 10	Obblighi dell’aggiudicatario in materia di personale	pag.	16
Art. 11	Referente del personale	pag.	19
Art. 12	Sostituzione del personale	pag.	20
Art. 13	Metodologia di gara	pag.	20
Art. 14	Durata del contratto	pag.	21
Art. 15	Rischi da interferenze	pag.	21
Art. 16	Importi a base di gara	pag.	21
Art. 17	Fatturazione e pagamento	pag.	23
Art. 18	Variazioni del contratto	pag.	24
Art. 19	Garanzia provvisoria	pag.	25
Art. 20	Divieto di subappalto, cessione del contratto e cessione dei crediti	pag.	26
Art. 21	Garanzia definitiva	pag.	26
Art. 22	Stipula del contratto	pag.	27

Art. 23	Assicurazione	pag.	27
Art. 24	Controllo dei servizi	pag.	28
Art. 25	Il Direttore dell'esecuzione	pag.	28
Art. 26	Penali	pag.	29
Art. 27	Risoluzione del contratto	pag.	31
Art. 28	Foro competente	pag.	31
Art. 29	Clausola sociale	pag.	31
Art. 30	Privacy	pag.	32
Art. 31	Disposizioni finali	pag.	32

## **Premessa**

La Fondazione “*Moroni - Antonini - Morganti*”, P.I 00657710422, con sede in Ostra (An), Via Don A. Morganti n. 9, persegue, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del proprio Statuto, la finalità di offrire “*interventi assistenziali e servizi sociali a favore delle persone anziane e/o disabili ed in particolare a favore di quelle in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica prioritariamente attraverso servizi residenziali erogati nella struttura e attraverso la gestione di una Casa di Riposo/Residenza Protetta*”.

Nella propria struttura, sita in Ostra (An), Via Don A. Morganti n. 9, la Fondazione “*Moroni - Antonini - Morganti*” gestisce una Casa di Riposo (Codice ORPS: 600132) che accoglie prevalentemente soggetti in condizioni di autosufficienza ed una Residenza Protetta (Codici ORPS: 600633 e 604841) che accoglie soggetti in condizioni di autosufficienza parziale ovvero di non autosufficienza.

Nelle more della possibilità di attivare le procedure di rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. Marche 20.07.2020 n. 938 in attuazione del dettato della lettera *b*) del comma 1 dell’art. 3 della Legge Regionale 30.09.2016 n. 21 e ss.mm.ii., la Casa di Riposo e la Residenza Protetta risultano autorizzate dal Comune di Ostra (An) con determina n. 196 del 26.06.2007, da ultimo aggiornata con provvedimento n. 65 dell’8.07.2016.

Il complesso che ospita la struttura si compone di due edifici principali, tra loro internamente collegati: uno, originario, a sua volta articolato in diversi corpi di fabbrica, si sviluppa su tre piani fuori terra ed un piano seminterrato, per una superficie destinata alla vita comunitaria, tra camere di degenza, ambienti comuni e locali di servizio, di oltre 2.400 mq.; l’altro, inaugurato nel 2016, si sviluppa su due piani fuori terra ed un piano seminterrato ed ha una superficie di quasi 1.000 mq.

I posti letto autorizzati sono, ad oggi, n. 90.

La Fondazione “*Moroni - Antonini - Morganti*” vuole continuare a garantire alle persone accolte nel proprio complesso residenziale, tra gli altri, un servizio assistenziale continuativo *h24*, un servizio infermieristico continuativo *h24* ed i servizi generali di cucina, di lavanderia / guardaroba e di animazione.

Al di là delle prestazioni fornite agli ospiti a mezzo delle proprie risorse interne, la Fondazione “*Moroni - Antonini - Morganti*” intende procedere ad affidare, ad un operatore esterno, l’integrazione del servizio assistenziale, del servizio infermieristico e dei servizi generali sopra indicati, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 142 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. per i servizi di cui all’allegato IX del medesimo *Codice dei Contratti Pubblici* ed in applicazione, in sede di aggiudicazione, del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui al comma 2 dell’art. 95 del citato D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.

## **Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

La premessa forma parte integrante del presente capitolato speciale d'appalto.

L'affidamento ha ad oggetto il conseguimento delle finalità proprie della Fondazione “*Moroni - Antonini - Morganti*” come espresse nello Statuto (art. 4) ed il miglioramento della qualità della vita, dei servizi resi e l'integrazione degli assistiti nel tessuto sociale e familiare.

Nello specifico: la prestazione del servizio integrativo assistenziale (Servizio prevalente: CPV 85311100-3), del servizio integrativo infermieristico (CPV 85144100-1) e dei servizi integrativi di cucina (CPV 55300000-3), di lavanderia / guardaroba (CPV 98310000-9) e di animazione (CPV 92000000-1) a favore di soggetti autosufficienti, di soggetti in condizione di parziale autosufficienza ovvero di soggetti non-autosufficienti ospiti e non della Casa di Riposo e della Residenza Protetta gestite dalla Fondazione “*Moroni - Antonini - Morganti*”.

## **Art. 2 - Conformità dei servizi**

I servizi oggetto del presente appalto devono essere prestati in osservanza delle prescrizioni della vigente normativa ed in conformità a quanto previsto dal presente capitolato speciale.

L'aggiudicatario dovrà, altresì, operare nel rispetto dei modelli organizzativi e di gestione delineati dalla Fondazione anche a mezzo di regolamentazioni interne.

## **Art. 3 - Finalità dei servizi**

La Casa di Riposo e la Residenza Protetta offrono servizi residenziali di integrazione socio-assistenziale con la finalità di assicurare all'ospite e alla sua famiglia la serenità di un'assistenza professionale continuativa in grado di migliorare la qualità della vita dell'anziano, garantendo, al contempo, l'esperienza della condivisione attraverso spazi e momenti di socialità in cui alimentare i rapporti interpersonali.

## **Art. 4 - Funzionamento, ricettività ed ubicazione della struttura**

La Casa di Riposo e la Residenza Protetta hanno carattere permanente ed operano continuativamente *h24* per tutto l'anno solare senza periodi di chiusura.

Il loro funzionamento è regolato dalla Legge Regionale 30.09.2016 n. 21 e ss.mm.ii. e dai relativi provvedimenti attuativi.

La Residenza Protetta è convenzionata con il Servizio Sanitario Regionale per n. 51 p.l. R3 (Codice ORPS: 600633) e per n. 5 p.l. R3D (Codice ORPS: 604841).

La struttura, ubicata ad Ostra (An) in Via Don A. Morganti n. 9, allo stato, è autorizzata ad accogliere complessivamente fino a n. 90 soggetti anziani in condizioni di autosufficienza, in condizioni di autosufficienza parziale ovvero in condizioni di non-autosufficienza.

## **Art. 5 – Destinatari dei servizi**

I destinatari dei servizi oggetto del presente affidamento sono prevalentemente persone anziane autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non-autosufficienti ospiti della Casa di Riposo (Codice ORPS: 600132) e della Residenza Protetta (Codici ORPS: 600633 e 604841) gestite dalla Fondazione “*Moroni – Antonini - Morganti*”.

## **Art. 6 – Oggetto delle prestazioni**

I servizi oggetto del presente affidamento vengono resi dall’aggiudicatario in regime di appalto con assunzione di rischio di impresa.

I profili prestazionali dei servizi vengono di seguito definiti.

### **SERVIZIO ASSISTENZIALE**

La Fondazione “*Moroni - Antonini – Morganti*” attualmente dispone, tra il personale alle proprie dirette dipendenza, di n. 4 unità con profilo di operatore socio-sanitario.

Il servizio assistenziale oggetto del presente appalto deve essere svolto dall’aggiudicatario in maniera coordinata ed integrativa rispetto a quello che l’Ente è in grado di espletare a mezzo delle risorse disponibili nel proprio organico.

Il servizio consiste nell’assistenza tutelare diretta dell’ospite e nella pulizia e sanificazione dei suoi ambienti di vita; si articola, a titolo esemplificativo, esclusa ogni velleità di completezza ed esaustività, nelle seguenti prestazioni:

- assistenza diretta e completa, a sostegno di tutte le attività indispensabili a garantire a ciascuna persona ospitata una corretta igiene personale quotidiana, parziale e totale;
- attenzione e sostegno alla deambulazione ed alla movimentazione;
- vestizione e alzata;
- attenzione, supporto e assistenza diretta nell’assunzione di tutti i pasti della giornata anche laddove somministrati in camera;
- attenzione nell’assicurare la corretta idratazione dell’assistito anche a mezzo di attività di somministrazione diretta;
- assistenza diretta e completa, a sostegno di tutte le attività indispensabili a garantire a ciascuna persona ospitata un’adeguata preparazione al riposo notturno;
- a fronte di specifica richiesta della stazione appaltante e con utilizzo dei mezzi dalla stessa messi a disposizione, attività di accompagnamento degli ospiti presso centri medici ed ospedalieri al fine di fruire di visite mediche specialistiche, terapie ambulatoriali e similari;

- attenzione ed osservazione delle condizioni psicofisiche generali di ciascun ospite con la rilevazione dei parametri vitali e la puntuale segnalazione ai professionisti sanitari delle anomalie e, più in generale, di ogni circostanza utile che si sia evidenziata;
- eseguire le operazioni di mobilitazione utili a prevenire ulcere da decubito, utilizzando e/o monitorando l'utilizzo dei dispositivi antidecubito;
- su indicazione del personale sanitario, eseguire in autonomia medicazioni semplici e coadiuvare l'infermiere nelle medicazioni avanzate;
- sotto la supervisione del personale infermieristico, prestare supporto agli assistiti nell'assunzione delle terapie orali;
- assistenza diretta e completa nel fine vita;
- composizione della salma e svolgimento delle attività propedeutiche all'intervento dell'impresario funebre; eventuale trasposizione presso la camera ardente allestita nella struttura;
- puntuale e corretto dispiego degli ausili, degli strumenti e delle apparecchiature messe a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio;
- sterilizzazione, sanitizzazione e sanificazione degli ambienti, degli ausili, degli arredi e, più in generale, degli oggetti utilizzati dagli assistiti nella propria *routine* quotidiana;
- svolgimento di ogni attività volta ad assicurare la pulizia e la salubrità della camera di ciascun ospite attraverso il riordino del letto, il cambio della biancheria e degli effetti lettereschi;
- riordino e cura nella conservazione degli effetti personali degli assistiti;
- svolgimento di ogni attività volta ad assicurare la pulizia ed il decoro di spazi ed ambienti comuni;
- svolgimento di ogni attività volta ad assicurare la pulizia e la salubrità degli spazi di lavoro;
- supporto ed assistenza diretti a permettere a ciascun ospite, nel pieno rispetto della volontà, delle attitudini e delle convinzioni individuali, di presenziare e partecipare alle attività di animazione ed ai progetti sociali, ricreativi e culturali organizzati all'interno della struttura o nel territorio, ove accessibili;
- svolgimento di tutte quelle attività propedeutiche a favorire l'integrazione sociale all'interno della struttura, anche mediante comportamenti ed atteggiamenti consoni a creare un clima sereno e positivo.

## SERVIZIO INFERMIERISTICO

La Fondazione “*Moroni - Antonini - Morganti*” offre alle persone accolte nel proprio complesso residenziale, tra gli altri, un servizio infermieristico continuativo *h24*: l'aggiudicatario è chiamato ad integrare le prestazioni garantite dal personale infermieristico in organico all'ente così da

permettere lo svolgimento del servizio, senza soluzione di continuità, sette giorni su sette, per tutto l'anno solare.

Il servizio infermieristico oggetto del presente appalto deve essere svolto dall'aggiudicatario in maniera coordinata ed integrativa rispetto a quello che l'Ente è in grado di espletare a mezzo delle risorse disponibili nel proprio organico, impiegando esclusivamente personale laureato o con titolo equipollente e regolarmente iscritto all'albo professionale.

L'infermiere che presta servizio presso la Casa di Riposo / Residenza Protetta è chiamato a svolgere tutte le attività previste dalla propria qualifica professionale, nessuna esclusa o eccettuata.

A titolo meramente esemplificativo, il servizio infermieristico professionale si articola:

- nel pianificare l'intero processo di assistenza mettendo al centro l'ospite ed i suoi bisogni, collaborando e coordinandosi con le altre figure professionali operative presso la Casa di Riposo / Residenza Protetta (MMG, fisioterapista, animatore *etc.*) e supervisionando gli operatori di supporto
- nella somministrazione delle terapie prescritte dal MMG e/o dal medico specialista;
- nell'esecuzione delle medicazioni, semplici e complesse;
- nella somministrazione e gestione delle terapie enterali e parenterali;
- nel garantire il corretto e puntuale approvvigionamento di farmaci, presidi ed, in generale, di ogni dispositivo medico-sanitario prescritto per la cura degli assistiti;
- nel controllo periodico delle scadenze e della perdurante utilizzabilità di farmaci, presidi, dispositivi medico-sanitari ed, in generale, di tutto il materiale di consumo;
- nella guida, direzione e generale supervisione dell'attività del personale assistenziale subordinato al fine di rappresentare, nell'interesse degli assistiti, il centro d'imputazione e di garanzia per la prestazione di cure professionali, qualificate e puntuali;
- nel mantenimento di un costante rapporto informativo con il medico di riferimento circa le condizioni psico-fisiche generali dell'ospite;
- nel corretto supporto al MMG e/o al medico specialista e/o al medico del Servizio di Continuità Assistenziale (c.d. Guardia Medica) e/o al medico del Servizio di Emergenza (118) in occasione degli accessi in struttura, curando la puntuale osservanza delle prescrizioni ricevute;
- nell'utilizzare, se del caso in aderenza alle indicazioni del medico di riferimento, gli strumenti e/o le piattaforme di telemedicina cui la Casa di Riposo / Residenza Protetta ha accesso ovvero detiene nella propria disponibilità;
- in tutte quelle attività necessarie a garantire agli ospiti la possibilità di accedere ad esami strumentali, approfondimenti diagnostici, interventi chirurgici e similari presso ospedali e strutture sanitarie pubbliche e private;

- nel mantenimento di un costante rapporto informativo con la famiglia in merito alle condizioni psico-fisiche generali dell'ospite;
- nel puntuale e corretto dispiego degli ausili, degli strumenti e delle apparecchiature messe a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio;
- nello svolgimento di ogni attività volta ad assicurare la salubrità ed il decoro degli spazi e degli strumenti di lavoro.

## SERVIZI GENERALI

### Servizio di cucina

La Fondazione “*Moroni - Antonini - Morganti*” garantisce alle persone accolte nel proprio complesso residenziale, tra gli altri, un servizio di cucina consistente nella preparazione e somministrazione dei pasti giornalieri (colazione, pranzo e cena oltre a refezioni mattutine e pomeridiane anche a mezzo di bevande calde e/o fredde): l'aggiudicatario è chiamato ad integrare le prestazioni garantite dal personale di cucina in organico all'ente così da permettere lo svolgimento del servizio, senza soluzione di continuità, sette giorni su sette, per tutto l'anno solare.

Il servizio di cucina professionale dovrà essere svolto dall'aggiudicatario del presente affidamento in maniera coordinata ed integrativa rispetto a quello che l'Ente è in grado di espletare a mezzo delle risorse proprie, impiegando esclusivamente personale qualificato e munito delle certificazioni / abilitazioni previste dalle vigenti normative di settore, ivi comprese le materie dell'autocontrollo e dell'HACCP.

L'Ente mette a disposizione locali professionalmente attrezzati nel pieno rispetto delle vigenti normative, i prodotti alimentari di base che saranno oggetto di trasformazione / preparazione, strumenti, macchinari e stoviglie.

Il menù tipo è predisposto dall'Ente, eventualmente anche sulla base di schemi e/o indicazioni ricevute da professionisti esterni.

Naturalmente potranno prevedersi variazioni funzionali alle specifiche esigenze del singolo assistito, segnalate dal medico di riferimento: a titolo esemplificativo regimi dietetici ipoproteici, iperproteici, ipoglicidici e/o riservati a persone affette da forme di disfagia o da celiachia.

Il servizio di cucina comprende, tra le altre, le seguenti attività:

- preparazione e somministrazione dei pasti giornalieri: colazione, pranzo e cena oltre a refezioni mattutine e pomeridiane, anche a mezzo di bevande calde e/o fredde;
- eventuale preparazione di pasti da asporto, curando quanto necessario alla corretta conservazione in conformità a quanto previsto, in materia, dalle normative vigenti e/o dai manuali / regolamenti dell'autocontrollo e dell'HACCP;

- predisposizione dei cibi in funzione alle specifiche esigenze di fruizione del singolo ospite come, ad esempio, riduzione a mezzo di utilizzo di frullatore o omogeneizzatore;
- puntuale e corretto utilizzo delle attrezzature professionali, dei macchinari e delle stoviglie messe a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio;
- puntuale osservanza delle norme vigenti, delle prescrizioni e delle regole di prudenza concernenti la conservazione ed il trattamento dei prodotti alimentari messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio;
- in conformità alle regole ed alle cautele previste dalle normative vigenti, anche con riferimento alle materie dell'autocontrollo e dell'HACCP, curare che la conservazione dei prodotti alimentari venga realizzata correttamente e che gli strumenti / macchinari utilizzati risultino pienamente funzionanti e permettano di registrare intervalli di temperatura congrui;
- predisposizione degli ordini periodici delle derrate alimentari in conformità alle linee ed alle scadenze previste dalla stazione appaltante;
- pulizia e sanificazione della cucina e dei locali annessi, delle attrezzature, dei carrelli, dei macchinari e delle stoviglie;
- corretta differenziazione e stoccaggio dei rifiuti.

Il personale impiegato dall'appaltatore dovrà garantire il rispetto e l'osservanza di ogni regolamento interno, disposizione e/o codice comportamentale previsto dalla stazione appaltante.

L'appaltatore risponde in proprio, con la sostituzione ovvero con il risarcimento, per il caso di deterioramento delle derrate o di danni arrecati ai locali, agli arredi, agli impianti ed alle attrezzature laddove il deterioramento e/o i danni derivino dal mancato rispetto delle normative vigenti, anche con riferimento alle materie dell'autocontrollo e dell'HACCP, ovvero dal mancato rispetto delle regole, istruzioni, prescrizioni impartite dalla stazione appaltante ovvero dal negligente utilizzo degli stessi.

#### Servizio di lavanderia e guardaroba

L'Ente mette a disposizione dell'appaltatore che effettua il servizio, locali idonei e completi degli arredi necessari, impianti ed attrezzature professionali nonché il materiale di consumo.

Sono a carico della Fondazione, altresì, le forniture di acqua, energia elettrica e gas metano.

Il servizio di lavanderia e guardaroba consiste nel trattamento della biancheria piana e degli indumenti personali degli ospiti secondo il ciclo sporco-pulito ed attraverso il compimento, a titolo esemplificativo e senza velleità di esaustività o completezza, delle seguenti attività:

- puntuale e corretta osservanza delle norme vigenti nonché delle prescrizioni e delle regole di comportamento impartite dalla stazione appaltante per il corretto espletamento del servizio;

- puntuale e corretta osservanza delle istruzioni di funzionamento e delle regole prudenziali dettate dalla stazione appaltante ovvero dal manutentore dalla stessa indicato, nell'utilizzo degli impianti e delle attrezzature professionali messi a disposizione per l' espletamento del servizio;
- puntuali, attente e corrette operazioni di lavaggio e stiratura;
- svolgimento di tutte le operazioni, quali ad esempio il rammendo e la riparazione, necessarie ad una corretta conservazione della biancheria piana e degli indumenti personali degli ospiti;
- custodia, conservazione, riordino e suddivisione della biancheria e degli indumenti al fine di assicurare una corretta e puntuale distribuzione.

L'appaltatore risponde in proprio, con la sostituzione ovvero con il risarcimento, dello smarrimento e dei danni arrecati agli indumenti ed alla biancheria di proprietà degli ospiti a causa di operazioni di trattamento, lavaggio, stiratura, custodia e conservazione effettuate senza il rispetto delle regole, istruzioni, prescrizioni dettate dalla stazione appaltante ovvero dal manutentore nel caso in cui il danno derivi dal non corretto utilizzo degli impianti, delle attrezzature professionali o del materiale di consumo.

L'appaltatore risponde in proprio, con la sostituzione ovvero con il risarcimento, dei danni arrecati ai locali, agli arredi, agli impianti ed alle attrezzature messe a disposizione dalla stazione appaltante laddove i danni derivino dal mancato rispetto di regole, istruzioni, prescrizioni impartite ovvero dal negligente utilizzo dei locali, degli arredi, degli impianti, delle attrezzature e dei materiali di consumo.

#### Servizio di animazione

La Stazione Appaltante mette a disposizione dell'appaltatore che effettua il servizio locali idonei e completi degli arredi necessari.

Il Servizio di animazione consiste:

- di tutte quelle attività che valorizzando le attitudini e le peculiarità dei singoli ospiti favoriscono l'integrazione e l'inclusione sociale;
- di tutte quelle attività che, stimolando l'intelletto e l'emotività degli ospiti, permettono di mantenere vivo l'interesse degli stessi alla condivisione, allo scambio ed alla partecipazione;
- di tutte quelle attività che, stimolando la memoria ed il ricordo, danno valore al presente anche nell'ottica di far riacquistare all'ospite la consapevolezza di sé;
- delle operazioni di accompagnamento e di coinvolgimento degli ospiti nei locali della struttura in cui le attività vengono svolte;
- dell'organizzazione di attività esterne alla struttura, dedicate a piccoli gruppi di ospiti selezionati sulla base delle capacità e degli interessi personali, con accompagnamento, supervisione e guida;

- della predisposizione di attività ed iniziative differenziate che rispondano alle esigenze delle diverse categorie di ospiti presenti nella struttura.

La Residenza Protetta accoglie anche persone affette, a vario titolo e a diversi livelli, da forme di demenza e malattia di Alzheimer: il personale impiegato dall'appaltatore per l'esecuzione del servizio dovrà, pertanto, programmare e realizzare attività che tengano conto delle specifiche esigenze / possibilità di queste categorie di assistiti.

Naturalmente il servizio di animazione non potrà prescindere dal coinvolgimento di realtà insistenti sul territorio di riferimento quali associazioni / enti / scuole al fine di conseguire un'apertura verso l'esterno della vita comunitaria della struttura: il personale impiegato dall'appaltatore per l'esecuzione del servizio dovrà, pertanto, farsi promotore di opportunità ed eventi di condivisione.

L'orario di servizio dovrà sottostare a flessibilità, per lo svolgimento di attività anche in giorni prefestivi e festivi o in occasioni specifiche e particolari.

### **Art. 7 – Prestazioni complementari**

L'articolazione dei servizi nelle prestazioni previste dall'art. 6 del presente capitolato speciale d'appalto non ha alcuna pretesa di rappresentare un'elencazione tassativa ed esaustiva.

L'aggiudicatario è comunque tenuto a fornire tutte le prestazioni necessarie ad assicurare il corretto espletamento dei servizi oggetto del presente appalto, al di là delle puntuali indicazioni dell'art. 6 del presente capitolato speciale.

L'Ente appaltante si riserva la possibilità di richiedere all'aggiudicatario ogni ulteriore prestazione risultasse necessaria al corretto esperimento dei servizi.

### **Art. 8 – Modalità generali di espletamento dei servizi**

I servizi oggetto del presente affidamento devono essere svolti dall'aggiudicatario a mezzo della propria organizzazione e del proprio personale.

L'aggiudicatario nell'espletamento dei servizi agisce quale imprenditore e come tale assume a proprio carico i rischi e le spese connaturati all'esercizio dell'impresa.

L'aggiudicatario deve effettuare i servizi nel luogo e secondo le modalità, i termini e le condizioni previste dal presente capitolato e dall'Ente appaltante ed è, inoltre, responsabile del buon andamento dei servizi affidati, assumendo su di sé gli oneri che dovessero derivare dall'inosservanza degli obblighi contrattuali, anche per fatti posti in essere dal personale alle proprie dirette dipendenze.

In caso di sciopero del proprio personale o di altra causa di forza maggiore, l'aggiudicatario dovrà dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Ente appaltante assicurando, in ogni caso, i servizi minimi essenziali in conformità alla vigente normativa.

L'aggiudicatario applica le normative vigenti che regolano la prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, applica i contratti collettivi di lavoro del settore di appartenenza nonché gli accordi integrativi e le disposizioni sul collocamento, sulla previdenza, sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'aggiudicatario è responsabile, in via esclusiva, dell'osservanza di tutti gli obblighi assicurativi ed antinfortunistici relativi al proprio personale e solleva l'Ente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, oneri antinfortunistici ed, in generale, da ogni obbligo e responsabilità derivante dall'inosservanza di disposizioni legislative e regolamentari. L'aggiudicatario non può opporre eccezioni all'Ente appaltante, non ha diritto a forme di rivalsa né a risarcimenti od indennizzi per le mancanze di cui sopra.

Non si configurerà, in nessun caso, un rapporto di lavoro o qualsivoglia altra forma di collaborazione disciplinata dalle norme giuslavoristiche tra il personale dell'aggiudicatario utilizzato nell'espletamento dei servizi e l'Ente appaltante che, pertanto, rimarrà estraneo da ogni e qualsivoglia pretesa possa essere avanzata nei suoi confronti.

L'Ente appaltante è esonerato da ogni responsabilità per danni e infortuni che dovessero interessare il personale dell'aggiudicatario durante l'esecuzione dei servizi. L'aggiudicatario è tenuto a trasmettere all'Ente appaltante, entro 24 ore, la denuncia dell'infortunio occorso al proprio operatore durante lo svolgimento del servizio, depurata dei dati sanitari.

L'aggiudicatario deve garantire che i propri operatori si astengano dal divulgare o rivelare a terzi notizie riservate apprese in occasione del servizio svolto e concernenti la Fondazione "*Moroni - Antonini - Morganti*" e/o i suoi dipendenti ovvero concernenti gli ospiti e/o i loro familiari.

In particolare si richiama l'osservanza della normativa in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto alla conservazione, divulgazione e trattamento dei dati (Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 e ss.mm.ii.).

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari pena la risoluzione del contratto d'appalto ai sensi di quanto disposto dalla Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.

## **Art. 9 – Personale**

I servizi oggetto del presente appalto vengono resi dall'aggiudicatario a mezzo di personale proprio. L'aggiudicatario deve dedicare all'espletamento dei servizi richiesti dalla Stazione Appaltante in ottemperanza ed in esecuzione del presente capitolato risorse di proprio personale in numero utile e sufficiente a garantire la continuità delle prestazioni ed i livelli quantitativi e qualitativi previsti dalla Fondazione "*Moroni - Antonini - Morganti*": ogni mancanza a riguardo, quale l'impossibilità di eseguire, in tutto o in parte, anche soltanto uno dei turni assegnati, specie se ripetuta, potrà comportare per l'appaltatore l'applicazione della penale di cui all'art. 26 del presente capitolato.

Il personale impiegato nei servizi deve possedere i seguenti requisiti di base:

- idoneità e capacità fisica a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti;
- idoneità psicoattitudinale a svolgere attività professionali nei confronti di persone anziane e/o persone in condizione di grave disabilità psico-fisica;
- assenza di condanne penali e di carichi pendenti;
- attitudine alla relazione, all'ascolto, alla condivisione emotiva;
- atteggiamento proattivo, capacità di comprendere e far emergere i bisogni latenti;
- maturità professionale;
- capacità di lavorare in gruppo.

Oltre alle capacità di base sopra descritte, l'aggiudicatario deve garantire che il proprio personale risulti in possesso dei requisiti professionali specificamente richiesti per la prestazione dei servizi oggetto del presente appalto, in conformità a quanto disposto dalle vigenti normative nazionali e regionali e dai contratti collettivi di lavoro.

Con riferimento ai singoli servizi, il personale impiegato dall'aggiudicatario deve necessariamente possedere:

- per gli infermieri, diploma di laurea in infermieristica ovvero diploma universitario conseguito ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii. ovvero diploma universitario riconosciuto come equipollente ovvero qualsiasi titolo riconosciuto equipollente ovvero, nel caso di conseguimento all'estero, titolo riconosciuto come equiparato ai sensi della normativa vigente, regolare iscrizione all'Ordine delle Professioni Infermieristiche, attestazione BLSA rilasciata ad esito della frequentazione e del superamento di corso accreditato, regolare conseguimento dei crediti ECM secondo le modalità e le periodicità previste dalle vigenti normative;
- per gli operatori assistenziali, qualifica conseguita ad esito di corso professionalizzante disciplinato dalle vigenti normative nazionali e regionali;
- per il personale impiegato presso il servizio di cucina, diploma di qualifica conseguito ad esito di corso di studi presso scuola superiore secondaria inerente la mansione richiesta o, in alternativa, esperienza non minore di mesi n. 6 (sei) come cuoco o aiuto-cuoco nell'ambito di cucine professionali e, comunque, certificazione conseguita ad esito di corso di formazione in materia di igiene degli alimenti e/o sicurezza alimentare, organizzato conformemente a quanto previsto dalle vigenti normative, anche regionali;
- per il personale impiegato presso il servizio di lavanderia, esperienza non minore di mesi n. 6 (sei) presso lavanderie professionali e/o industriali che prevedano l'utilizzo di macchinari e l'esecuzione di cicli / procedure analoghi a quelli messi a disposizione / previsti dalla

Stazione Appaltante o adeguato periodo di formazione da concordare e/o valutare con la Stazione Appaltante;

- per gli operatori impiegati presso il servizio di animazione capacità propositive e relazionali adeguate al servizio ed empatia oltre che il possesso di abilità specifiche nello svolgimento delle attività, con comprovata esperienza e/o formazione certificabile di studi o corsi di qualificazione attinenti alle mansioni da svolgere, preferibilmente con la tipologia di ospiti accolta presso la struttura.

L'aggiudicatario provvederà alle opportune e tempestive sostituzioni dove la permanenza dei requisiti venga meno.

La Stazione Appaltante ha la facoltà di accettare, ove consentito dalle vigenti normative, l'impiego da parte dell'aggiudicatario di personale che non possiede, in tutto o in parte, i requisiti sopra indicati: l'accettazione dovrà risultare da comunicazione scritta, anche a mezzo *e-mail*, successiva alla proposta dell'aggiudicatario e precedente alla presa di servizio.

In tutti gli altri casi l'impiego da parte dell'aggiudicatario di personale non qualificato comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 26 del presente capitolato.

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto di appalto l'aggiudicatario deve trasmettere all'Ente appaltante l'elenco delle unità lavorative che verranno impiegate nell'espletamento dei servizi, provvedendo, per ciascuna, a documentare il possesso delle certificazioni sanitarie previste dalla vigente normativa, l'assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti, il possesso dei titoli di studio e/o di servizio sopra indicati. L'appaltatore è esonerato dalla presentazione di tale ultima documentazione con riferimento al personale impiegato per cui ha trovato applicazione la clausola di cui all'art. 50 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.

L'aggiudicatario si impegna a trasmettere all'Ente appaltante, nel caso di inserimento di nuove unità di personale, ulteriori rispetto a quelle indicate nell'elenco previsto dal comma precedente, tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali come sopra richiesti e copia del curriculum vitae della risorsa, prima della presa di servizio.

L'appaltatore trasmette, annualmente, la documentazione attestante il regolare rinnovo dell'iscrizione del personale infermieristico all'Ordine delle Professioni Infermieristiche, le certificazioni relative al conseguimento dei crediti ECM e/o relative all'assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale per le categorie di personale per cui le normative vigenti prevedono oneri di formazione continua.

L'appaltatore impiega esclusivamente personale che ha assolto gli oneri formativi, anche di aggiornamento, in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro come previsti dalle vigenti normative e che risulta in possesso di attestazione antincendio rischio elevato.

Per il caso di nuove unità in primo inserimento presso la struttura ovvero di personale impiegato in conformità a quanto previsto dall'art. 29 del presente capitolato e che risulti, comunque, sprovvisto

della formazione e/o del titolo di cui sopra, l'appaltatore deve sanare la situazione nel termine di mesi 6 (sei) dall'inserimento ovvero dall'accertamento dell'irregolarità provvedendo, nell'impossibilità, alla sostituzione delle unità in questione.

L'aggiudicatario deve garantire, nel caso di primo inserimento di una nuova unità, una fase di affiancamento presso la Casa di Riposo e la Residenza Protetta non inferiore a 4 (quattro) giornate lavorative. Gli oneri relativi a tale affiancamento si intendono a totale carico dell'aggiudicatario e il relativo esito positivo dovrà essere avvallato dall'Ente appaltante, pena l'impossibilità di impiego della nuova unità nell'espletamento dei servizi di cui al presente appalto.

La Stazione Appaltante ha la facoltà di accettare periodi di affiancamento della durata inferiore alle n. 4 (quattro) giornate lavorative sopra indicate: l'accettazione dovrà risultare da comunicazione scritta, anche a mezzo *e-mail*, successiva alla proposta dell'aggiudicatario e precedente alla presa di servizio.

In tutti gli altri casi l'inserimento in servizio di nuove risorse che non abbiano svolto un periodo di affiancamento presso la struttura di, almeno, n. 4 (quattro) giornate lavorative potrà comportare, specie se ripetuta, l'applicazione della penale di cui all'art. 26 del presente capitolato.

L'aggiudicatario, nell'assegnazione del proprio personale all'espletamento delle prestazioni, deve garantire, ove possibile, la continuità assistenziale, favorendo l'abitudine del rapporto operatore-ospite. Eventuali modifiche nell'assegnazione che non derivino da cause di forza maggiore devono essere valutate e concordate con l'Ente appaltante.

L'aggiudicatario deve garantire la sostituzione del proprio personale assente al fine di garantire la continuità dell'assistenza prestata agli ospiti della Casa di Riposo e Residenza Protetta.

La Stazione Appaltante organizza e determina, a proprio insindacabile giudizio, la turnistica ed i piani di lavoro; per i servizi che non prevedono una continuità *h24* la Stazione Appaltante individua, a proprio insindacabile giudizio, i giorni della settimana, anche festivi, e le fasce orarie di esecuzione delle prestazioni.

Per il caso che l'aggiudicatario non effettui le prestazioni richieste e/o non garantisca i turni di servizio di propria spettanza trova applicazione la penale di cui all'art. 26 del presente capitolato.

Nel caso la Stazione Appaltante si trovi a dover sostituire i turni di lavoro e/o le prestazioni di unità di personale alle proprie dipendenze, l'appaltatore dovrà garantire l'integrazione del servizio per il caso di assegnazione comunicata, anche a mezzo *e-mail*, entro 120' dall'orario previsto per l'inizio del turno / prestazione pena la possibilità dell'applicazione della penale di cui all'art. 26 del presente capitolato.

La Stazione Appaltante, per il caso di cui sopra, ha la facoltà di accettare, anche a mezzo *e-mail*, prestazioni posticipate rispetto all'inizio del turno, nel limite massimo di 60' successivi all'orario previsto, eventualmente concordando il riconoscimento della prestazione oraria inferiore ovvero

autorizzando il prolungamento della prestazione così da consentire la reintegrazione quantitativa del turno originario.

Al personale in servizio presso la Casa di Riposo e Residenza Protetta è fatto obbligo di esporre, in ogni momento, il cartellino di riconoscimento contenente il proprio nominativo, una fotografia recente, la qualifica professionale e l'indicazione dell'operatore economico di appartenenza.

La mancata esposizione da parte di anche una sola unità di proprio personale del cartellino di riconoscimento come sopra previsto sarà segnalato per opportuni, se necessari, provvedimenti.

L'aggiudicatario deve garantire che il proprio personale tenga un comportamento professionale, rispettoso e corretto nei confronti degli ospiti, dei loro famigliari ed, in generale, nei confronti di ogni operatore che, a qualsiasi titolo, svolga il proprio servizio nella Casa di Riposo e Residenza Protetta.

L'aggiudicatario deve, altresì, garantire che il proprio personale rispetti i codici di comportamento e i regolamenti interni dell'Ente appaltante.

Il personale dell'aggiudicatario deve svolgere i servizi con le modalità e secondo gli orari prestabiliti, nel pieno rispetto degli ordini di servizio e dei piani di lavoro e mantenendo il segreto d'ufficio su fatti concernenti l'organizzazione e l'andamento dei servizi.

Il personale deve consegnare prontamente alla Direzione della Casa di Riposo e Residenza Protetta eventuali oggetti o somme rinvenute nell'espletamento dei servizi.

L'aggiudicatario deve utilizzare per i propri dipendenti il sistema di rilevamento presenze messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Fermo restando l'obbligo di continuità nell'esecuzione dei servizi assegnati, l'aggiudicatario, ogni qualvolta registri assenze dal lavoro di proprie unità di personale impiegate presso la Casa di Riposo / Residenza Protetta, è chiamato a darne pronta rendicontazione alla Stazione Appaltante che utilizzerà tali dati per esclusive finalità di elaborazione statistica: tali informazioni dovranno, pertanto essere comunicate con modalità tali da espungere ogni informazione relativa alla qualificazione dell'assenza ed ogni riferimento personale, in piena conformità a quanto previsto dalle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 e ss.mm.ii.).

### **Art. 10 – Obblighi dell'aggiudicatario in materia di personale**

L'inquadramento contrattuale del personale utilizzato per i servizi dovrà essere di tipologia compatibile con le attività e le prestazioni da rendere ai sensi del presente capitolato ed in ogni caso dovrà rispondere e soddisfare tutti i requisiti specifici e caratterizzanti previsti dalla legge o dalla giurisprudenza.

In caso di inosservanza di quanto sopra, l'aggiudicatario solleva sin d'ora l'Ente appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità diretta od indiretta possa derivarne.

L'aggiudicatario si obbliga a rispettare la specifica normativa di riferimento in materia di personale e gli obblighi allo stesso connessi.

L'aggiudicatario è tenuto all'applicazione delle normative vigenti in materia di lavoro, igiene, previdenza, assistenza e assicurazioni sociale e infortunistica, contribuzione e retribuzione.

All'aggiudicatario è fatto obbligo di fornire al proprio personale impiegato presso la Casa di Riposo / Residenza Protetta almeno n. 2 divise da lavoro complete nuove ogni anno ovvero secondo la periodicità / quantificazione prevista dal CCNL applicato laddove questo contenga, a riguardo, condizioni di maggior favore per i lavoratori.

La divisa si compone come di seguito: per gli infermieri, pantalone bianco, casacca/giacca azzurra, felpa/pile a zip blu e calzature sanitarie blu; per gli operatori assistenziali, pantalone, casacca e felpa/pile a zip, calzature sanitarie, cuffia raccogli-capelli e grembiule da utilizzare nei momenti della somministrazione del vitto; per cuochi ed aiuto-cuochi, pantalone, casacca/giacca, calzatura antinfortunistica con puntale in metallo bianca, cuffia/copricapo raccogli-capelli e grembiule da utilizzare nei momenti della somministrazione del vitto; per gli operatori del servizio di lavanderia / guardaroba pantalone, casacca e calzature sanitarie; per gli operatori impiegati nel servizio di animazione camice bianco o altra divisa da concordare.

I singoli servizi dovranno essere contraddistinti da una divisa distinta ed uniforme.

Le divise dovranno essere adeguate al servizio da svolgere e conformi a quanto previsto dalle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro.

La Stazione Appaltante ha libera facoltà di proporre delle variazioni ad alcuni degli elementi sopra indicati da concordare l'appaltatore.

La mancanza, anche soltanto di uno degli elementi richiesti, anche da parte di una singola unità lavorativa, sarà segnalato per i necessari provvedimenti.

Naturalmente è d'obbligo per l'aggiudicatario, al di là della periodicità / quantificazione della sostituzione della divisa, almeno annua, come sopra indicata, fornire al proprio personale elementi nuovi laddove quelli in uso risultino deteriorati, logori e/o non più atti alla propria funzione: anche tali ulteriori forniture rimangono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

Il lavaggio / la sanificazione di tutte le divise da lavoro, complete di ciascun elemento, rientra nell'oggetto del servizio di lavanderia / guardaroba di cui al presente capitolato: l'appaltatore assume, pertanto, su di sé, ed in via esclusiva, ogni rischio relativo agli eventuali danneggiamenti / smarrimenti occorrono durante i processi di trattamento delle divise, provvedendo alla sostituzione anche laddove il danneggiamento / smarrimento interessi elementi in uso a dipendenti della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante fornisce al proprio personale impiegato presso la Casa di Riposo / Residenza Protetta tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dal D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii., dal D.V.R. adottato dalla Stazione Appaltante ed in generale da tutte le normative vigenti, nazionali e regionali, con specifico riferimento ai servizi di cui al presente capitolato realizzati a favore di persone anziane, non-autosufficienti e /o affette da forme di demenza e di malattia di Alzheimer presso strutture residenziali o semiresidenziali.

L'appaltatore fornisce, inoltre, al proprio personale impiegato presso la Casa di Riposo / Residenza Protetta gli specifici dispositivi di protezione individuale prescritti, anche dalle autorità sanitarie, per l'assistenza di persone in condizioni di particolare vulnerabilità e/o contagiosità, secondo le cautele e le indicazioni contenute in protocolli sanitari, regionali e/o nazionali, che la Stazione Appaltante, anche per il mezzo di proprie disposizioni interne, comunica di adottare, in tutto o in parte.

In aggiunta, l'appaltatore fornisce al proprio personale impiegato presso la Casa di Riposo / Residenza Protetta i dispositivi di protezione individuale che la Stazione Appaltante adotta per i propri dipendenti e secondo le frequenze e le modalità di utilizzo previste dalla Stazione Appaltante medesima.

L'appaltatore deve, pertanto, costituire, negli spazi della Casa di Riposo / Residenza Protetta messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, scorte di D.P.I. che per tipologia, qualità e quantità garantiscano la regolare e corretta esecuzione dei servizi per almeno 30 giorni consecutivi: naturalmente l'appaltatore dovrà ricostituire continuamente le giacenze in modo da assicurare i livelli quantitativi e qualitativi di cui sopra.

I casi di mancata ricostituzione della scorta o, ancor peggio, di esaurimento dei D.P.I., specie se ripetuti e non giustificabili, oltre a poter essere oggetto di applicazione della penale di cui all'art. 26 del presente capitolato e, per il caso di reiterazione, costituire possibile causa di risoluzione del rapporto contrattuale, comportano per l'appaltatore l'assunzione in via esclusiva di tutte le conseguenze previste dalle normative vigenti, nessuna esclusa, tenendo salva da ogni responsabilità la Stazione Appaltante, senza possibilità di addurre scusanti e/o giustificazioni.

L'appaltatore assicura a tutto il proprio personale impiegato presso la Casa di Riposo / Residenza Protetta una formazione continua: in ogni anno solare organizza corsi e/o altre iniziative di aggiornamento professionale, da tenersi presso la struttura della Fondazione "*Moroni – Antonini – Morganti*", per non meno di ore 6 (sei) riguardanti aspetti relazionali e di comportamento inerenti il lavoro presso strutture residenziali di accoglienza, su materie trasversali e comuni a tutti gli operatori impiegati, quali la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, e differenziate a seconda dei singoli servizi oggetto del presente capitolato: a titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività, movimentazione degli ospiti per gli operatori assistenziali, medicazioni per gli infermieri o sicurezza alimentare / igiene degli alimenti per gli operatori del servizio di cucina *etc.*

A tale formazione partecipa anche il personale dipendente della Stazione Appaltante senza alcun onere per la medesima, neppure a titolo di rimborso spese.

La remunerazione della formazione di cui sopra si intende ricompresa nel compenso come previsto nel presente capitolato e, pertanto, l'appaltatore non può richiedere importi ulteriori, neppure a titolo di rimborso spese, per l'organizzazione dei corsi e/o delle iniziative di cui sopra.

## **Art. 11 – Referente del personale**

L'aggiudicatario deve farsi carico della vigilanza disciplinare del proprio personale, adottando i necessari provvedimenti, specie in caso di segnalazioni, da parte dell'Ente appaltante, di disservizi ovvero di violazioni dei codici di comportamento, dei regolamenti interni, degli ordini di servizio o dei piani di lavoro. L'aggiudicatario è, comunque, responsabile per la mancata, parziale od inadeguata erogazione dei servizi.

L'aggiudicatario deve nominare, all'interno della propria organizzazione, un Referente che assume potere direttivo nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione dei servizi.

Il Referente nominato dall'aggiudicatario costituisce interlocutore unico e preferenziale per la stazione appaltante ai fini delle comunicazioni operative, delle segnalazioni e delle osservazioni.

Il Referente, quale responsabile del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni deve:

- svolgere un'attività continua di monitoraggio e di controllo circa il corretto espletamento dei servizi da parte del personale, anche in termine di regolare e tempestiva esecuzione dei piani di lavoro, provvedendo ad effettuare accessi senza preavviso presso la Casa di Riposo / Residenza Protetta, con cadenza almeno trimestrale, che, almeno una volta durante l'anno solare, riguardino i turni di servizio che si svolgono in orario notturno e che, almeno una volta durante l'anno solare, riguardino i turni di servizio che si svolgono in giorni festivi;
- programmare incontri periodici con la Direzione dell'Ente appaltante;
- essere abilitato ad intervenire immediatamente a fronte di questioni inerenti lo svolgimento operativo del servizio;
- essere presente nella struttura almeno 2 (due) giorni alla settimana;
- garantire reperibilità telefonica continuativa *h24*, sia nei confronti del personale proprio che nei confronti della Stazione Appaltante;
- rappresentare il garante del corretto utilizzo da parte del personale proprio dei D.P.I. di cui al precedente articolo, assumendo, inoltre, l'onere di verificare l'entità delle giacenze e di reintegrare le scorte come sopra previste;
- fermo restando l'obbligo per l'appaltatore di ottemperare ai turni ed alle prestazioni assegnate, comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante avvicendamenti / sostituzioni del personale proprio inizialmente destinatario dello specifico impiego.

## **Art. 12 – Sostituzione del personale**

L'Ente appaltante può esigere, a semplice richiesta, anche non motivata, l'allontanamento e la sostituzione delle unità di personale impiegate dall'aggiudicatario che, a proprio insindacabile giudizio, non offrano adeguata garanzia di capacità professionale o attitudinale.

L'Ente appaltante può, inoltre, esigere, sempre a semplice richiesta, anche non motivata, l'allontanamento e la sostituzione delle unità di personale impiegate dall'aggiudicatario che, a proprio insindacabile giudizio:

- non svolgano le prestazioni correttamente;
- si siano rese artefici di disservizi e/o di inadempienze;
- abbiano disatteso eventuali disposizioni ricevute;
- abbiano commesso violazioni di codici comportamentali, regolamenti interni od ordini di servizio;
- mantengano un comportamento indecoroso o, comunque, non adeguato nei confronti degli ospiti, dei loro familiari ovvero di ogni operatore che, a qualsiasi titolo, svolga il proprio servizio nella Casa di Riposo e Residenza Protetta.

Nei casi sopra indicati, l'aggiudicatario deve garantire la sostituzione dell'unità entro cinque giorni dalla richiesta e qualora l'Ente appaltante ne ravvisi l'urgenza, la sostituzione deve essere immediata

## **Art. 13 – Metodologia di gara**

La gara per l'affidamento dell'integrazione del servizio assistenziale, del servizio infermieristico e dei servizi di cucina e di lavanderia e guardaroba di cui al presente capitolato si svolge in conformità a quanto previsto dall'art. 142 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. per i servizi di cui all'allegato IX del medesimo *Codice dei Contratti Pubblici*, a mezzo della procedura aperta di cui all'art. 60 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.

Per quanto concerne l'eventuale riduzione dei termini procedimentali e la facoltà di chiedere l'esecuzione anticipata prevista dal comma 8 dell'art. 32 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. si rimette a quanto previsto dal D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11.09.2020 n. 120.

Ai fini dell'aggiudicazione viene applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del citato D.lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii.

## **Art. 14 – Durata del contratto**

L'appalto ha la durata di anni 3 (tre) e mesi 6 (sei), per il periodo compreso tra il 1.07.2021 ed il 31.12.2024.

Alla scadenza del contratto ed a richiesta dell'Ente appaltante, il servizio si intende prorogato, ai medesimi patti e condizioni in essere, fino all'esecutività di una nuova gara d'appalto e, comunque, per un periodo non superiore, complessivamente, ad anni 1 (uno): è, infatti, nella libera facoltà della Fondazione "*Moroni – Antonini – Morganti*" richiedere più proroghe, nel rispetto del limite di n. 1 (uno) anno sopra indicato, entro i termini di scadenza del rapporto contrattuale, anche se già prorogati, semplicemente a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata e senza necessità di preavviso.

## **Art. 15 – Rischi da interferenze**

Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del D.lgs. 9.04.2008 n. 81 la stazione appaltante ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) che potrà essere aggiornato, anche su proposta dell'aggiudicatario del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico ed organizzativo, incidenti sulle modalità realizzative. L'eventuale proposta dovrà essere formulata entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione. In ogni caso, le modifiche proposte dall'affidatario non potranno comportare l'aumento dell'importo previsto per oneri di sicurezza.

L'importo complessivo per oneri della sicurezza specifici (DUVRI), non soggetti a ribasso, è risultato pari ad € 1.687,64 oltre IVA, se ed in quanto dovuta.

Le prestazioni di cui al DUVRI sono fatturate successivamente alla loro effettiva esecuzione.

## **Art. 16 – Importi a base di gara**

L'importo complessivo dell'appalto, per l'intera durata certa come prevista dall'art. 14 del presente capitolato speciale ed a fronte del quale gli operatori dovranno formulare la propria offerta, è stimato in € 2.957.031,72 al netto di IVA, se ed in quanto dovuta, oltre agli oneri della sicurezza specifici, non soggetti a ribasso, determinati, ai sensi dell'art. 15 del presente capitolato speciale, in € 1.687,64 oltre IVA.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 35 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., il valore massimo del contratto, comprensivo dell'ipotesi di proroga di cui all'art. 14 del presente capitolato speciale, è stimato in € 3.801.897,90 al netto di IVA, se ed in quanto dovuta, oltre agli oneri della sicurezza specifici, non soggetti a ribasso, pari ad € 1.687,64 oltre IVA.

Per la determinazione degli importi a base di gara, conformemente a quanto previsto dal comma 16 dell'art. 23 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., si è fatto riferimento al D.D.G. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17.02.2020 n. 7 (Tabella Settembre 2020) che individua il costo

medio del lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

L'importo annuo si stima pari ad € 844.866,20 al netto di IVA e si articola, considerato in relazione ai singoli servizi oggetto del presente affidamento, come segue:

- Servizio assistenziale: € 709.217,18 oltre IVA, se ed in quanto dovuta, per un monte ore annuo stimato in n 35.302 ore, ad un prezzo orario pari ad € 20,09 (Euro venti/09) - cat. C1 come da tariffario sopra citato;
- Servizio infermieristico: € 55.305,00 oltre IVA, se ed in quanto dovuta, per un monte ore annuo presuntivo pari a n. 2.250 ore, ad un prezzo orario pari ad € 24,58 (Euro ventiquattro/58) - cat. D2 con i.p. come da tariffario sopra citato;
- Servizio di cucina: € 25.737,00 oltre IVA, se ed in quanto dovuta, per un monte ore annuo pari a n. 1.380 ore, ad un prezzo orario pari ad € 18,65 (Euro diciotto/65) - cat. B1 come da tariffario sopra citato;
- Servizio di lavanderia e guardaroba: € 44.160,22 oltre IVA, se ed in quanto dovuta, per un monte ore annuo pari a n. 2.522 ore, ad un prezzo orario pari ad € 17,51 (Euro diciassette/51) - cat. A1 come da tariffario sopra citato;
- Servizio di animazione: € 10.446,80 oltre IVA, se ed in quanto dovuta, per un monte ore annuo pari a n. 520 ore, ad un prezzo orario pari ad € 20,09 (Euro venti/09) - cat. C1 come da tariffario sopra citato.

Gli importi annui, nonché l'importo complessivo a base di gara come sopra individuato, rappresentano, al pari dei monte-ore annui prospettati, determinazioni ad esito di operazioni di stima e da tali indicazioni non derivano né possono derivare in capo all'aggiudicatario posizioni di diritto, interesse e/o legittima aspettativa a vedersi riconosciute le remunerazioni come sopra quantificate: fermo restando quanto previsto all'art. 18 del presente capitolato, l'appaltatore ha il diritto di vedersi riconosciute le sole prestazioni effettivamente, regolarmente e puntualmente realizzate con l'applicazione delle tariffe riportate sopra e, se del caso, dal medesimo art. 18 del presente capitolato.

L'individuazione e la valutazione delle offerte anormalmente basse avverrà nel rispetto della procedura prevista dall'art. 97 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.

Per la valutazione delle offerte anomale il R.U.P. si avvale dell'apporto della commissione di gara. Deve intendersi che la percentuale di ribasso offerta dall'aggiudicatario in sede di gara si applica, conseguentemente ed inevitabilmente, a tutti gli importi e/o tariffe utilizzati, ai sensi del presente capitolato speciale d'appalto, per calcolare l'importo posto a base di gara. In altre parole, il ribasso offerto determinerà la proporzionale diminuzione degli importi annui relativi ai singoli servizi oggetto dell'appalto ed, ancor prima, la diminuzione, sempre proporzionale al ribasso offerto, delle tariffe orarie applicate.

I servizi sono finanziati con fondi propri di bilancio della Fondazione “*Moroni – Antonini – Morganti*”.

Naturalmente il compenso offerto in sede di gara è comprensivo della remunerazione di tutti gli obblighi che l'appaltatore assume a favore del proprio personale impiegato, conformemente a quanto previsto dalle clausole del presente capitolato e in ottemperanza alle normative vigenti, e risulta pienamente soddisfacente di tutti i rischi di impresa che lo stesso si accolla per far fede agli impegni assunti con l'accettazione dell'affidamento.

Il compenso offerto dall'aggiudicatario è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che lo stesso affronta in esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato; restano, pertanto, a carico dell'affidatario e si ritengono ricompresi nell'importo offerto in sede di gara, a titolo esemplificativo, e senza alcuna pretesa di esaustività, tutti gli oneri, nessuno escluso, per lavoro straordinario e/o notturno e/o festivo, spese generali, spese per divise e D.P.I. ed ogni altro onere previsto dalle normative vigenti o dal CCNL applicato.

Con riferimento all'IVA si intendono ferme le disposizioni normative al tempo vigenti: l'appaltatore non potrà addurre e, conseguentemente, imporre, alla Stazione Appaltante regimi speciali e/o specifici che si risolvano per la Fondazione “*Moroni – Antonini – Morganti*” in un trattamento peggiorativo rispetto quello previsto dalle disposizioni tributarie e fiscali alla medesima applicabili.

## **Art. 17 – Fatturazione e pagamento**

L'appaltatore è autorizzato ad emettere fattura elettronica relativa al singolo mese di servizio esclusivamente a seguito della comunicazione, anche a semplice mezzo *e-mail*, con cui il Direttore dell'Esecuzione di cui all'art. 25 del presente capitolato conferma la regolare e puntuale effettuazione delle prestazioni assegnate.

A tal ultimo fine, preliminarmente, l'appaltatore, ad esito del singolo mese, trasmette al Direttore dell'Esecuzione un prospetto riassuntivo delle ore prestate suddiviso per tipologia di servizio e per nominativo dell'operatore impiegato: tale prospetto, corretto in conformità alle eventuali modifiche segnalate dal Direttore dell'Esecuzione in sede di verifica, viene allegato alla fattura elettronica.

Per il caso in cui l'appaltatore non risulti in regola con la retribuzione del proprio personale e/o con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi ovvero non abbia adempiuto, in tutto o in parte, ad ogni altro onere di propria spettanza quale datore di lavoro, trovano applicazione le normative vigenti.

Si rimette, al riguardo, anche alle disposizioni di cui all'art. 30 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.

La Stazione Appaltante procede al pagamento delle fatture come sopra presentate entro giorni 60 (sessantanta) naturali consecutivi: trova applicazione la ritenuta a garanzia pari allo 0,50 %

(zerovirgolacinquantapercento) prevista al comma *5bis* del sopracitato art. 30 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.

I ritardi nei pagamenti non costituiscono giusta causa di scioglimento del contratto.

L'aggiudicatario si obbliga al pieno rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., ove ed in quanto applicabili.

Le prestazioni di cui al DUVRI sono fatturate successivamente alla loro effettiva esecuzione.

## **Art. 18 – Variazioni del contratto**

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di modificare il presente capitolato speciale al fine di conformarlo alle disposizioni normative, nazionali o regionali, emanate durante la vigenza del contratto.

La prestazione dei servizi oggetto del presente appalto deve avere carattere flessibile ed adattarsi all'eventuale mutamento delle esigenze esistenti: in particolare, l'affidamento è strettamente correlato al numero ed alla tipologia assistenziale degli ospiti accolti nelle strutture, dati che possono essere suscettibili di variazioni anche in corso di esecuzione del contratto.

Variazioni quantitative delle prestazioni possono, altresì, derivare dalla volontà dell'Ente appaltante di provvedere ad una riorganizzazione nella gestione dei servizi.

L'Ente appaltante si riserva, pertanto, la facoltà di variare, in aumento ovvero in diminuzione, la quantità delle prestazioni richieste all'appaltatore sino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo dell'appalto ai sensi e per gli effetti del comma 12 dell'art. 106 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui la variazione superi il quinto dell'importo complessivo, l'ente appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'aggiudicatario. La mancata sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al contratto principale costituisce causa di risoluzione del contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del presente capitolato speciale d'appalto.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le variazioni agli stessi patti ed alle stesse condizioni, anche economiche, previste nel presente capitolato.

In adesione a quanto previsto dalla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 106 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., laddove, in applicazione della normativa nazionale o regionale, la Fondazione ~~sia~~ fosse chiamata a dare esecuzione specifica e concreta a previsioni che implicano la fornitura, in regime residenziale, di un'assistenza di tipo socio-sanitario, l'aggiudicatario, a semplice richiesta dell'Ente appaltante e senza necessità di preavviso, è tenuto a fornire tale prestazione in luogo del servizio assistenziale di cui al presente capitolato.

L'importo annuo a base di gara per la prestazione del servizio socio-sanitario integrativo sarebbe stimato in € 730.751,40 oltre IVA, se ed in quanto dovuta, per un monte ore annuo stimato in n

35.302 ore, ad un prezzo orario pari ad € 20,70 (Euro venti/70) - cat. C2 come da tariffario allegato al D.D.G. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17.02.2020 n. 7 (Tabella Settembre 2020).

Naturalmente, in tal caso, la percentuale di ribasso offerta dall'aggiudicatario in sede di gara troverebbe applicazione a valere sulla tariffa oraria sopra indicata e, di conseguenza, sull'importo annuo stimato per il servizio che, però, come già indicato all'art. 16, rappresenta una semplice indicazione presuntiva, non suscettibile, di per sé, a formare in capo all'appaltatore alcun diritto, interesse e/o legittima aspettativa a vedersi riconosciuta la remunerazione annua come sopra quantificata: l'appaltatore ha, infatti, il diritto di vedersi riconosciute le sole prestazioni effettivamente, regolarmente e puntualmente realizzate.

Laddove la Stazione Appaltante eserciti la facoltà di richiedere la fornitura di un servizio assistenziale socio-sanitario nei termini e con le modalità sopra previste, tra i requisiti professionali che tutto il personale impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione delle relative prestazioni deve possedere (art. 9 del presente capitolato) si aggiunge la qualifica di O.S.S. conseguita in conformità a quanto previsto dalle normative regionali e nazionali in materia.

## **Art. 19 –Garanzia provvisoria**

Gli offerenti devono costituire una garanzia provvisoria, costituita sotto forma di cauzione ai sensi del comma 2 dell'art. 93 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. ovvero sotto forma di fidejussione ai sensi del comma 3 del medesimo art. 93 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., pari al 2% (due per cento) del prezzo base dell'appalto come determinato dal primo comma dell'art. 16 del presente capitolato.

La garanzia provvisoria non può essere costituita per un importo inferiore a quello indicato, salva la possibilità, per gli operatori economici in possesso delle relative legittimazioni di presentare garanzia provvisoria ridotta nelle ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 93 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. In tale ultimo caso l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, pena l'esclusione.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui al comma 2 dell'articolo 1957 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante.

La garanzia deve, a pena d'esclusione, avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, per ulteriori 180 giorni per il caso in cui al momento della prima scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Salva l'ipotesi di cui al comma 8 dell'art. 93 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., l'offerta deve prevedere, a pena di esclusione, oltre alla garanzia provvisoria di cui sopra, anche l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto come prevista dall'art. 21 del presente capitolato per il caso in cui l'offerente risultasse aggiudicatario.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per ogni fatto riconducibile all'affidatario ovvero all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6.09.2011, n. 159.

La garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione agli offerenti non aggiudicatari, l'Ente appaltante provvede allo svincolo nei confronti dei medesimi della garanzia ~~ehe ha~~ provvisoria.

### **Art. 20 – Divieto di subappalto, cessione del contratto e cessione dei crediti**

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere o sub-appaltare i servizi, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'escussione della garanzia definitiva.

E' fatto, altresì, divieto all'appaltatore di cedere il credito maturato nei confronti dell'Ente appaltante.

### **Art. 21 –Garanzia definitiva**

L'aggiudicatario dovrà costituire, dopo l'aggiudicazione, ma prima della stipula del contratto, garanzia definitiva, sotto forma di cauzione ai sensi del comma 2 dell'art. 93 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. ovvero sotto forma di fidejussione ai sensi del comma 3 del medesimo art. 93 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale ovvero, in caso di ribassi di gara superiori al 10% (dieci per cento), pari all'importo come determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.

Anche per la garanzia definitiva operano le riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui al comma 2 dell'articolo 1957 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante.

La cauzione/fidejussione definitiva è costituita a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di appalto, con facoltà per l'Ente appaltante di rivalsa a fronte di ogni inadempienza contrattuale nonché per i danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.

Tale garanzia opera anche per i casi in cui l'art. 26 del presente capitolato prevede l'applicazione di penali e la Stazione Appaltante potrà procedere alla relativa escussione, anche parziale, al fine, appunto, di dare applicazione ad eventuali penali.

La Stazione Appaltante ha facoltà di richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

La mancata costituzione della garanzia definitiva entro la data prevista per la stipula del contratto ovvero, se antecedente, entro l'avvio dell'esecuzione anticipata, comporta la revoca dell'affidamento e l'acquisizione da parte della Stazione Appaltante della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta. Conseguentemente il contratto potrà essere affidato al concorrente che segue in graduatoria.

L'Ente appaltante autorizzerà lo svincolo della garanzia definitiva esclusivamente al termine del contratto, a seguito di verifica circa l'esatta esecuzione dei servizi ed in assenza di controversie.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo trova applicazione il sopra citato art. 103 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. compatibilmente a quanto previsto dall'art. 142 del medesimo *Codice dei Contratti Pubblici* ovvero dalle ulteriori norme disciplinanti gli appalti di servizi sociali.

## **Art. 22 – Stipula del contratto**

Il contratto di appalto, previa acquisizione della documentazione richiesta dalla stazione appaltate e costituita, da parte dell'aggiudicatario, la garanzia definitiva di cui all'art. 21 del presente capitolato, dovrà essere stipulato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Trova piena applicazione quanto disposto dall'art. 32 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., anche con riferimento alla facoltà per la Stazione Appaltante di chiedere l'esecuzione anticipata delle prestazioni dedotte in appalto; si rimette, altresì, al disposto del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11.09.2020 n. 120.

Tutte le spese di gara, ivi comprese quelle di pubblicazione, le spese contrattuali, gli oneri, le imposte e le tasse di qualsiasi natura relativi all'appalto, nessuna eccettuata o esclusa, sono a carico dell'aggiudicatario.

## **Art. 23 – Assicurazione**

L'aggiudicatario garantisce la prestazione a mezzo di personale proprio avente i requisiti previsti dall'art. 9 del presente capitolato speciale ed esonera l'Ente appaltante da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro dovesse occorrere al personale dell'aggiudicatario per qualsiasi causa connessa all'esecuzione dei servizi.

L'aggiudicatario è tenuto a trasmettere all'Ente appaltante, entro 24 ore, la denuncia dell'infortunio occorso al proprio operatore durante lo svolgimento del servizio, depurata dei dati sanitari.

L'aggiudicatario risponde, inoltre, dei danni alle persone o alle cose occorsi in dipendenza dell'espletamento dei servizi di cui al presente appalto.

A tal fine, l'aggiudicatario stipula, a propria cura e spese, antecedentemente all'inizio dell'esecuzione dell'appalto, un'idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (persone e cose) ove l'Ente appaltante dovrà essere annoverato tra i "terzi" a copertura dei danni relativi all'espletamento dei servizi. Tale polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore ad € 3.500.000,00 per danni a persone e cose.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere copia della polizza all'Ente appaltante prima della stipula del contratto di cui all'art. 22 del presente capitolato speciale.

### **Art. 24 – Controllo dei servizi**

Oltre all'attività di monitoraggio e vigilanza posta in essere dal referente nominato dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 11 del presente capitolato speciale, l'Ente appaltante si riserva un'ampia facoltà di controllo ed indirizzo in merito al puntuale esperimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

In particolare l'Ente si riserva di:

- effettuare tutti i controlli ritenuti opportuni in ordine al corretto svolgimento dei servizi;
- effettuare tutti i controlli ritenuti opportuni in ordine al rispetto dei turni e degli orari stabiliti;
- segnalare comportamenti indecorosi o inadeguati tenuti dal personale dell'aggiudicatario;
- segnalare violazioni di codici comportamentali, regolamenti interni od ordini di servizio.

Ad esito di tali controlli e segnalazioni, spetta all'Ente appaltante la facoltà di richiedere all'aggiudicatario, per il tramite del proprio referente, di applicare richiami, sanzioni disciplinari ovvero il provvedimento di cui all'art. 12 del presente capitolato speciale.

L'Ente appaltante si riserva, altresì, la facoltà di effettuare verifiche periodiche circa la soddisfazione degli ospiti e dei loro familiari in merito ai servizi resi dall'aggiudicatario.

### **Art. 25 – Il Direttore dell'esecuzione**

L'Ente appaltante individua il Direttore dell'esecuzione tra il personale amministrativo della Fondazione "*Moroni - Antonini - Morganti*" ovvero, ai sensi del comma 8 dell'art. 31 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., conferisce l'incarico ad un soggetto esterno a mezzo della stipula di apposita convenzione.

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto; effettua i controlli che ritiene opportuni per verificare il rispetto delle norme e dei documenti contrattuali.

Il Direttore dell'esecuzione effettua i controlli che ritiene opportuni per verificare il rispetto da parte dell'aggiudicatario della vigente normativa, nazionale e regionale, che regola la prestazione dei servizi oggetto del presente appalto.

Il Direttore dell'esecuzione può effettuare controlli e richiedere documentazione in merito al rispetto, da parte dell'aggiudicatario, delle vigenti normative in materia di lavoro, igiene, previdenza, assistenza e assicurazioni sociale e infortunistica, contribuzione e retribuzione.

Trovano applicazione le norme del Codice dei Contratti Pubblici e le linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione che delineano funzioni, compiti, responsabilità e prerogative del Direttore dell'Esecuzione

## **Art. 26 – Penali**

L'aggiudicatario accetta l'applicazione delle specifiche penali sotto indicate, fatto salvo, comunque, il risarcimento alla Stazione Appaltante del maggior danno, a fronte delle seguenti inadempienze:

	Entità Penale
mancata e/o parziale esecuzione anche di uno solo dei turni assegnati senza grave motivo ostativo alla esecuzione	fino a € 300,00 per episodio
mancata sostituzione di turni di lavoro / prestazioni originariamente assegnate ad unità di personale dipendente della Stazione Appaltante, con comunicazione della necessità di sostituzione entro 120' dall'orario previsto per l'inizio del turno / prestazione – art. 9 del capitolato	fino a € 300,00 per episodio
impiego di personale non qualificato ai sensi dell'art. 9 del capitolato senza espressa autorizzazione della Stazione Appaltante	fino a € 500,00 per episodio
messa in servizio di personale che non ha effettuato almeno n. 4 giornate di affiancamento ai sensi dell'art. 9 del capitolato, senza espressa autorizzazione della Stazione Appaltante	fino a € 500,00 per episodio
esaurimento dei D.P.I. previsti ai sensi dell'art. 10 del capitolato senza grave e inevitabile causa giustificativa ovvero non imputabile all'appaltatore	fino a € 1.000,00 per ogni giorno di scorte esaurite

Al verificarsi delle inadempienze sopra segnalate la Stazione Appaltante, previa comunicazione anche a mezzo posta elettronica certificata, potrà, se lo ritiene opportuno per la gravità

dell'accaduto e/o per la reiterazione del fatto, contestare formalmente le inadempienze e comunicare l'entità della penale che verrà eventualmente applicata.

L'aggiudicatario, nel termine di giorni 10 (dieci) dalla ricezione della contestazione, formula le proprie giustificazioni e controdeduzioni e s'impegna a sanare le irregolarità.

Se tali giustificazioni non saranno ritenute sufficienti, la Fondazione provvederà ad irrogare la penale con l'incameramento dell'importo dovuto a mezzo di ritenuta sul successivo rateo in pagamento e/o a mezzo dell'escussione, anche parziale, della garanzia fideiussoria.

L'aggiudicatario è, inoltre, soggetto all'applicazione di una penale in misura variabile compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato ed, a titolo esemplificativo, senza alcuna pretesa di esaustività, per i casi in cui:

- disattenda le disposizioni normative vigenti nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto;
- si renda colpevole di violazioni degli obblighi disciplinati dal presente capitolato;
- si renda colpevole di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei servizi resi;
- assicuri una presenza di unità lavorative inferiore a quella richiesta dai servizi;
- non provveda alla sostituzione del personale ai sensi dell'art. 12 del presente capitolato;
- effettui in ritardo gli adempimenti prescritti;
- non si adegui alle disposizioni comunicate ad esito di controlli o di inviti al miglioramento dei servizi ovvero all'eliminazione di difetti o imperfezioni nelle prestazioni.

La Stazione Appaltante, in relazione alla tipologia dell'inadempimento e/o all'entità delle conseguenze legate ai fatti che danno origine all'applicazione, si riserva la facoltà di applicare la penale di cui sopra in misura giornaliera ovvero per evento.

L'applicazione della penale di cui al comma 4 dell'art. 113*bis* del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. fa, comunque, salvo il diritto dell'Ente appaltante alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 27 del presente capitolato ed a richiedere i danni eventualmente derivanti dall'inadempimento di cui trattasi.

Per tale categoria di penali, l'Ente appaltante procede alla contestazione formale delle inadempienze e dei fatti di cui sopra, a mezzo lettera raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica certificata, comunicando all'aggiudicatario la motivazione e l'entità della penale applicata.

L'aggiudicatario, nel termine di giorni 10 (dieci) dalla ricezione della contestazione, formula le proprie giustificazioni e controdeduzioni e s'impegna a sanare le irregolarità.

Qualora, allo scadere del termine, l'aggiudicatario non riscontri la contestazione dell'Ente appaltante ovvero non fornisca giustificazioni e controdeduzioni ritenute idonee, si disporrà l'applicazione della penale nella misura indicata al comma 4 dell'art. 113*bis* del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.

L'Ente appaltante procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sui ratei da versare ovvero mediante escussione, anche parziale, della garanzia definitiva.

### **Art. 27 – Risoluzione del contratto**

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 del Codice Civile, senza alcun genere di indennità e compenso per l'aggiudicatario, nel caso di:

- reiterata inadempienza delle disposizioni normative vigenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato e dai contratti collettivi;
- mancata stipula dell'assicurazione prevista dall'art. 23 del presente capitolato speciale;
- ;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- subappalto o cessione del contratto;
- fallimento, concordato o frode;
- mancata sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al contratto principale di cui all'art. 8 del presente capitolato speciale d'appalto.

Si conviene come unica formalità preliminare alla risoluzione del contratto la contestazione degli addebiti.

In caso di risoluzione contrattuale l'Ente appaltante procederà all'escussione della garanzia definitiva di cui all'art. 21 del presente capitolato, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei maggiori danni.

Del provvedimento di risoluzione del contratto è data formale comunicazione all'aggiudicatario a mezzo lettera raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica certificata.

Restano salve tutte le ipotesi di risoluzione e di recesso dal contratto come previste dal D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. e applicabili agli appalti di servizi sociali di cui all'art. 142 del medesimo *Codice dei Contratti Pubblici*.

### **Art. 28 – Foro competente**

Nel caso di controversie è competente il Foro di Ancona.

### **Art. 29 – Clausola sociale**

In conformità a quanto previsto dalle normative vigenti e dalla contrattazione collettiva di riferimento, l'operatore economico aggiudicatario del presente appalto dovrà farsi carico di impiegare le unità di personale già operative presso la Casa di Riposo e la Residenza Protetta,

riconoscendo i diritti maturati e maturandi, le professionalità e le anzianità di servizio acquisite nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze del precedente appaltatore.

Trova applicazione l'art. 50 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.

### **Art. 30 – Privacy**

Ai sensi del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 e ss.mm.ii. i dati forniti dagli operatori economici partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla gara e per la successiva stipulazione e gestione del contratto.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'aggiudicatario il conferimento è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto di appalto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

### **Art. 31 – Disposizioni finali**

Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, è il Coordinatore Amministrativo della Fondazione "Moroni – Antonini – Morganti", Dott. Alessandro Maurizi